

N. 03354/2010 REG.SEN.

N. 00094/2000 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 94 del 2000, proposto da:
Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia, rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Linetti,
con domicilio eletto presso Antonello Linetti in Brescia, via Zima, 1/A; Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Brescia;

contro

Comune di Castelmella;

nei confronti di

Mola Arturo, Gasperi Vittorio;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Ordine dei Geometri della Prov. di Brescia, rappresentato e difeso dagli avv. Sara Miglioli,
Giuseppe Venturini, con domicilio eletto presso Giuseppe Venturini in Brescia, Cancellato Albo V.
Studio Miglioli;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

AVVERSO DEL. C.C. 30.11.99, N. 72 DI APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO "PL3" ED
ATTI CONNESSI.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 luglio 2010 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con atto notificato in data 25.1.2000 e depositato in data 1.2.2000 l'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia hanno proposto ricorso collettivo avverso il provvedimento del consiglio comunale di Castelmella specificato in epigrafe, con il quale è stato adottato un piano di lottizzazione su progetto di un geometra, affermando che in tal modo è stata violata la competenza legislativamente sancita dei tecnici laureati che essi ordini professionali tutelano.

L'intimato Comune non si è costituito in giudizio.

Ha dispiegato intervento ad opponendum – con atto notificato il 1.2.2000 e depositato il 18.2.2000 – il Collegio dei Geometri della Provincia di Brescia.

Alla Camera di consiglio del 25.2.2000 (ord. n. 122/00) i ricorrenti hanno rinunciato all'istanza cautelare proposta.

A seguito del ricevimento della comunicazione di Segreteria, i ricorrenti Ordini professionali e il legale degli stessi, con atto depositato in data 16.7.2009, hanno chiesto la fissazione del ricorso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 2° della L. n. 205 del 2000.

Con memoria depositata il 21.6.2010 i ricorrenti hanno evidenziato che, dopo la proposizione del ricorso, il Comune ha provveduto ad approvare il P.L. recante la firma di progettista laureato sicché è sopravvenuta l'improcedibilità del gravame per carenza d'interesse, insistendo peraltro per l'affermazione della fondatezza del gravame ai fini della condanna al pagamento delle spese del giudizio.

Il ricorso va dunque dichiarato improcedibile.

Quanto alle spese del giudizio, sulla base del principio della soccombenza virtuale, le stesse – liquidate come da dispositivo - vanno poste a carico del Comune e dell'interveniente Collegio dei geometri.

Invero, secondo la prevalente giurisprudenza (cfr. T.A.R. Brescia, sez. I, 29 ottobre 2008 n. 1466, Cons. St. Sez. IV 3.9.2001 n. 4620) la redazione di un piano di lottizzazione e, in genere, di uno strumento di programmazione urbanistica costituisce attività che richiede una competenza specifica in tale settore attraverso una visione di insieme e la capacità di affrontare e risolvere i problemi di

carattere programmatico che postulano valutazioni complessive non rientranti nella competenza professionale del geometra, così come definita dall'art. 16 del R.D. n. 274 del 1929.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Sezione staccata di Brescia I Sezione – dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse il ricorso in epigrafe.

Condanna il Comune di Castelmella e il Collegio dei Geometri della provincia di Brescia al pagamento, in parti eguali, delle spese processuali a favore dei ricorrenti ordini, che liquida in complessivi € 2.200 oltre ad accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Giuseppe Petruzzelli, Presidente

Sergio Conti, Consigliere, Estensore

Carmine Russo, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/09/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO